

COMUNE DI CRISSOLO

Provincia di Cuneo

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEGLI USI CIVICI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI CRISSOLO LEGNATICO E PASCOLO

Il presente regolamento disciplina l'esercizio dei diritti di uso civico, legnatico e pascolo, da parte della comunità locale determinandone il contenuto, i limiti e l'eventuale corrispettivo a carico degli utenti, nonché le modalità di imposizione e riscossione dei canoni;

TITOLO PRIMO DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1 - Usi Civici

Tutti i terreni di proprietà comunale, individuati e descritti negli elenchi agli atti presso il commissariato per il riordinamento degli Usi Civici di Torino e presso l'Archivio Regionale in materia di Usi Civici di Torino, (ovvero qui di seguito meglio specificati) sono da considerarsi soggetti al godimento degli usi civici essenziali come da Decreto Commissariale di assegnazione a categoria in data 3/4/1934.

Art. 2 - Definizione

Il presente regolamento disciplina gli usi civici sulla proprietà riconosciuta originaria del Comune di Crissolo in riferimento al "legnatico" ed al "pascolo".

Art. 3 - Titolari del diritto di uso civico

Il diritto di esercizio degli usi civici nella proprietà comunale spetta a tutti i cittadini residenti. Ai sensi dell'art. 45 R.D. 1928 n° 332 si specifica che, il godimento del diritto di pascolo può essere esercitato dall'allevatore di bestiame limitatamente ai capi di cui è proprietario e dei capi in consegna limitatamente al numero di capi che il pascolo assegnato può supportare.

Art.4 – Titolari del diritto di uso civico – stanziali con camino fumante

Per il titolare di esercizio degli usi civici nella proprietà comunale che sia stanziale sul territorio comunale per tutto l'anno (camino fumante) è prevista una riduzione della tariffa sulla concessione che verrà all'uopo stabilita dalla Giunta Comunale con separato atto.

TITOLO SECONDO USO CIVICO DI LEGNATICO

Art. 5 - Godimento dell'uso civico di legnatico

Le modalità dell'uso civico di legnatico devono essere conformi alle prescrizioni all'uopo impartite dal Corpo Forestale dello Stato competente per territorio nonché alle vigenti normative forestali nazionali e regionali.

Il godimento dell'uso civico di legnatico si articola in due forme:

- raccolta a titolo gratuito di legna secca. E' concessa a titolo gratuito a tutti gli utenti residenti nel territorio comunale la possibilità di raccogliere in qualsiasi momento la legna secca giacente a terra avente un diametro massimo di 10 cm. Qualora la legna risultasse già accatastata nel bosco (es: a seguito di operazioni forestali) ne è vietata la raccolta.

- assegnazione a pagamento. Gli utenti di uso civico possono richiedere, per le esigenze del proprio nucleo familiare, assegnazioni a pagamento di legname ad uso focatico.

Tali richieste devono pervenire al Comune entro il 31 marzo di ogni anno.

L'Amministrazione comunale, valutata l'effettiva condizione di utente per i singoli richiedenti, invia le richieste al Corpo Forestale dello Stato competente per territorio o al soggetto abilitato alle operazioni di martellata, assegno e stima.

E' fatto assoluto divieto agli utenti di commercializzare i prodotti legnosi assegnati.

Coloro che non procedessero, dopo l'assegnazione, al pagamento ed alla rimozione del legname assegnato, saranno soggetti alle sanzioni previste dalle Leggi e dalla Giunta Comunale in relazione al presente Regolamento e non potranno essere titolari di altre assegnazioni per l'anno in corso e l'anno successivo.

TITOLO TERZO USO CIVICO DI PASCOLO

Art. 6 - Suddivisione del pascolo

I pascoli comunali vengono suddivisi in due distinte originarie categorie (a seconda del loro utilizzo) per capi bovini e per capi ovicaprini.

Nel rispetto del rapporto di carico 1 bovino adulto = 6 ovicaprini la Giunta Comunale sia in sede di concessione che in sede di assegnazione dei pascoli in esubero, esaurita la disponibilità di pascoli per capi bovini (oppure di pascoli per capi ovicaprini) potrà soddisfare le richieste in deroga all'originaria destinazione.

Art. 7 - Pascolo bovino

Il pascolo bovino comunale conformemente alle consuetudini ed agli usi civici viene diviso in lotti pascolivi di uso civico, deliberati da apposito provvedimento dalla giunta comunale.

Art. 8 - Pascolo ovicaprino

Il pascolo ovicaprino comunale, conformemente alle consuetudini ed agli usi civici, viene diviso in lotti pascolivi di uso civico, deliberati da apposito provvedimento dalla giunta comunale.

Art. 9 - Carichi pascolivi

I carichi massimi di ogni comprensorio di pascolo comunale (espressi in U.B.A/ ettaro/anno) sono stabiliti dalla Giunta comunale sulla base dei dati risultanti dal sistema GISS Piemonte e periodicamente aggiornate per un razionale sfruttamento del patrimonio pascolivo.

La conversione n°capi/U.B.A(Unità Bovina Adulta) avviene secondo la seguente tabella:

Bovini età superiore anni n. 2	1 U.B.A.
Bovini età compresa 6 mesi – anni n. 2:	0,6 U.B.A.

Bovini età compresa 0 mesi – 6 mesi:	0,4 U.B.A.
Ovini e caprini:	0,15 U.B.A.
Equidi:	1 U.B.A.

Per quanto non espresso nel presente articolo ed attinente i carichi pascolivi (es: i coefficienti minimi e massimi di carico) si rimanda alla vigente normativa Regionale in materia.

Art. 10 - Stagione pascoliva

A nessuno è lecito condurre minuto bestiame (ovicaprini) sui pascoli vaccini e viceversa.

La stagione pascoliva si intende dal 15 maggio al 15 ottobre, salvo eventuali modifiche richieste ed adeguatamente motivate.

E' vietato altresì condurre nella stessa stagione bestiame bovino su due diversi alpeggi, fatto salvo la possibilità del Comune di assegnare pascoli disponibili non richiesti.

In caso di tardiva monticazione, ove per tardiva si intende successiva al giorno 15 luglio, a meno di documentate cause di forza maggiore è prevista l'applicazione di una sanzione pecuniaria il cui importo sarà definito dalla Giunta Comunale con successivo e separato atto.

La suddetta penalità potrà essere decurtata dalla fideiussione, di cui all'art. 14, che dovrà essere pertanto reintegrata.

TITOLO QUARTO PROCEDURE PER LA CONCESSIONE

Art. 11 - Concessione dei pascoli

Il Comune di Crissolo concede a titolo oneroso l'uso civico dei pascoli ed eventuali relative strutture di pertinenza di cui è proprietario, sopra individuati, per un periodo di regola quinquennale secondo le procedure, modalità, condizioni e tariffe stabilite negli articoli successivi.

Al fine dell'assegnazione e del suo mantenimento, i soggetti di cui all'art. 3 o 4 del presente regolamento devono far pervenire agli Uffici comunali, entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno di assegnazione, apposita istanza redatta sul modello predisposto dall'ente ed allegato al presente regolamento. Per l'anno 2023, primo anno di assegnazione, il termine ultimo di presentazione delle domande è posticipato al 05.04.2023.

Coloro che non avranno proceduto alla comunicazione di cui al presente articolo e nel termine indicato saranno considerati a tutti gli effetti rinunciatari all'esercizio di uso civico.

Sono ammessi alla assegnazione dei pascoli tutti coloro che non si trovino in una delle condizioni ostative a contrattare con la Pubblica Amministrazione, che non abbiano contenziosi in corso con l'Amministrazione Comunale, e/o che non siano in causa o abbiano pendenze con il Comune di Crissolo e gli altri Enti connessi alla gestione.

L'Amministrazione comunale si riserva ogni più ampia facoltà di effettuare controlli e sopralluoghi al fine di verificare la sussistenza dei requisiti necessari per l'esercizio del diritto di uso civico ai sensi dell'art. 3 e/o 4 del presente regolamento, ed in generale la conformità dell'esercizio del suddetto diritto alle prescrizioni del presente regolamento.

Qualora nel corso della durata del contratto si rendessero urgenti e indilazionabili, lavori di

conservazione e di miglorie non previste all'atto del contratto e per le quali l'affittuario venisse a perdere una superficie maggiore di un ettaro, gli verrà riconosciuta una riduzione della quota di canone proporzionale alla superficie sottratta al pascolo.

Il Comune potrà eseguire in qualsiasi momento opere di miglioramento straordinario quali spietramenti, decespugliamenti, erpicature, manutenzione, costruzione di fabbricati, in dipendenza dei finanziamenti dell'Unione Europea, Statali, Regionali o di altri enti, senza che il concessionario possa opporre eccezione alcuna.

Al concessionario che in dipendenza di quanto sopra non possa utilizzare una parte dei pascoli verrà riconosciuta una detrazione sul canone di locazione proporzionale alla parte non utilizzata.

Art. 12 - Procedure di assegnazione

Sulla scorta dei controlli e degli accertamenti effettuati dalle Forze dell'Ordine, Polizia Municipale o dai soggetti incaricati dall'Amministrazione comunale, la Giunta Comunale concederà agli aventi diritto di uso civico a titolo oneroso i pascoli di cui è proprietario il Comune con le seguenti modalità:

- a) dovrà essere soddisfatto l'uso civico della popolazione richiedente ed avente diritto per il numero dei capi dichiarati compatibilmente con l'estensione dei pascoli comunali";
- b) se le richieste per i pascoli superano i carichi di cui al precedente art. 9, si procederà, previa istanza da presentare agli uffici comunali entro il 31 gennaio dell'anno di assegnazione, alla riduzione percentuale dell'estensione di eventuali lotti sotto utilizzati, con rideterminazione dei relativi canoni.

Al fine di garantire l'equo esercizio del diritto di pascolo, la Giunta Comunale ha facoltà di stabilire che ciascun richiedente possa essere assegnatario di un unico lotto. In tal caso, ove per il medesimo lotto pervengano più richieste, si procederà all'assegnazione mediante successiva asta al rialzo fra i richiedenti, con prezzo base pari alla tariffa stabilita dall'Amministrazione Comunale.

A parità di offerte costituirà titolo di prelazione l'assegnazione nel quinquennio precedente.

Nel caso in cui al termine delle procedure di assegnazione residuino lotti non richiesti oppure non assegnati, questi saranno assegnati, con le medesime modalità, in via prioritaria ai richiedenti di altri lotti i quali non siano risultati assegnatari, e soltanto in subordine con le procedure di cui all'art. 16 del presente Regolamento.

Gli assegnatari dei pascoli ad uso civico dovranno confermare al Comune l'accettazione mediante comunicazione scritta entro i successivi dieci giorni dalla comunicazione di assegnazione e, contestualmente, procedere al versamento di un acconto pari al 10% del totale dovuto per il solo primo anno di concessione, a titolo di caparra confirmatoria. Detta somma sarà successivamente decurtata dal dovuto per il primo anno d'assegnazione.

La mancata accettazione dell'assegnazione o il mancato pagamento dell'acconto provoca il decadimento del diritto di uso civico.

E' fatto assoluto divieto di subaffitto. L'accertata presenza di subaffitto determina l'immediata perdita del diritto d'uso civico per l'intera durata dell'assegnazione dei pascoli.

Art. 13 - Obblighi degli assegnatari

Gli assegnatari sono costituiti consegnatari dei beni ed hanno l'obbligo di mantenere i pascoli e le eventuali pertinenze assegnate.

Gli assegnatari devono effettuare la manutenzione ordinaria del pascolo e delle piste agro-silvo-pastorali e dei sentieri che conducono agli alpeggi. In particolare per manutenzione ordinaria si intendono tutte quelle operazioni necessarie a garantire la pulizia di canali e canaline per lo scolo delle acque ogni qual volta sia reso necessario, nonché il taglio di arbusti ed infestanti e lo sgombero di eventuale materiale caduto sulla sede stradale.

L'assegnatario si impegna altresì a provvedere, nel corso della stagione estiva, alla pulizia di 50 mq sulla zona individuata con l'Amministrazione all'inizio della stagione ammucciando le sterpaglie.

E' fatto obbligo agli assegnatari di presentare agli uffici comunali entro la fine del terzo anno di concessione il piano pascoli opportunamente redatto.

E' fatto obbligo di mantenere in ottimo stato locali, manufatti, impianti, viabilità e pascoli, indipendentemente se private o comunali, per il pubblico decoro ed eseguendo tempestivamente la manutenzione ordinaria secondo quanto previsto dagli art. 1576 e 1609 del Codice Civile. La manutenzione ordinaria dei fabbricati, dei manufatti in genere e dei pascoli resta in carico agli assegnatari.

Rimane comunque a carico dei proprietari del bestiame, in via esclusiva, la responsabilità per qualsiasi sconfinamento o altra violazione della disciplina regolamentare, con espresso esonero di qualsivoglia responsabilità in capo all'Amministrazione.

Per l'accertata inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo è prevista una sanzione pecuniaria il cui importo sarà definito dalla Giunta Comunale con successivo e separato atto.

L'amministrazione comunale si riserva, in caso di mancata esecuzione dei lavori e/o di ripristino dei luoghi, l'esecuzione degli stessi con addebito delle spese a carico dell'assegnatario.

Art. 14 - Adempimenti a carico degli assegnatari dei pascoli comunali

Tutte le imposte, le tasse e diritti relativi alla stipula del Contratto ed alla registrazione dello stesso sono a carico del concessionario.

Il concessionario dovrà presentare, all'atto della stipula del contratto, i seguenti documenti:

- ✓ Fideiussione bancaria per un ammontare pari ad una annualità del canone di contratto, importo minimo € 1.000,00 (mille), riscuotibile dal Comune a semplice richiesta senza eccezioni.
- ✓ Idonea Polizza assicurativa a copertura di ogni rischio derivante dall'esercizio dell'attività svolta;
- ✓ Copia del/dei Documento/i unico/i attestante la regolarità contributiva;

In caso di non completa o irregolare redazione e/o presentazione dei documenti il richiedente perde il diritto d'uso civico.

TITOLO QUINTO ESERCIZIO DEL DIRITTO IN PENDENZA DI ASSEGNAZIONE

Art. 15 - Nuovi titolari di uso civico

I residenti del Comune di Crissolo non aventi diritto in precedenza all'esercizio dell'uso civico di pascolo, che abbiano maturato il diritto di cui all'art. 3 e/o 4, devono far pervenire agli Uffici comunali, entro e non oltre il 31 gennaio (eccetto per il primo anno di assegnazione, entro il

30.04.2023), apposita istanza redatta sul modello di domanda allegato al presente regolamento. Si applicano le disposizioni di cui ai precedenti artt. 11,12, 13 e 14.

TITOLO SESTO PASCOLI ESUBERANTI

Art. 16 - Modalità di concessione dei pascoli

Ove non risulti possibile addivenire all'affidamento in concessione con gli utenti di cui all'art. 3 e/o 4, lo stesso sarà esteso a terzi mediante asta pubblica, licitazione privata o trattativa privata.

La concessione dovrà essere resa pubblica mediante affissione di apposito avviso per quindici giorni consecutivi all'albo pretorio comunale ed in altri luoghi idonei allo scopo.

La concessione potrà avvenire anche in presenza di una sola offerta valida purché i corrispettivi offerti non siano inferiori alle tariffe fissate dalla Giunta Comunale.

In caso di più richieste si procederà alla concessione mediante asta al rialzo tra i vari richiedenti con assegnazione a chi presenterà l'offerta migliore.

A parità di offerte costituiranno titolo di preferenza e/o prelazione, in via alternativa, l'assegnazione nel quinquennio precedente e la residenza nel Comune di Crissolo e, successivamente, nei comuni confinanti.

Detta concessione avrà durata e scadenza definita dalla Giunta Comunale.

L'aggiudicatario dei pascoli esuberanti provvederà entro i dieci giorni successivi alla comunicazione di assegnazione alla conferma\accettazione e, contestualmente, procederà al versamento di un acconto pari al 10% del totale dovuto per il solo primo anno di concessione, a titolo di caparra confirmatoria. Detta somma sarà successivamente decurtata dal dovuto per il primo anno d'assegnazione.

La mancata accettazione dell'assegnazione e/o il pagamento dell'acconto provoca il decadimento della concessione.

TITOLO SETTIMO DISPOSIZIONI GENERALI SULL' USO DEI PASCOLI

Art.17 - Tariffe dei pascoli e pertinenze

La Giunta Comunale stabilisce con apposito atto deliberativo le tariffe di pascoli e pertinenze che possono essere aggiornate entro il 31 dicembre di ogni anno antecedente la stagione di monticazione per adeguamento agli indici ISTAT.

Esse saranno pagate dall'avente diritto ad uso civico assegnatario o dal terzo aggiudicatario entro il 31 ottobre di ciascun anno.

Decorso tale termine saranno applicati gli interessi di mora previsti dalla vigente normativa nonché una sanzione pecuniaria il cui importo sarà definito dalla Giunta Comunale con proprio atto.

Il mancato pagamento delle annualità entro tre mesi danno luogo alla risoluzione del concessione.

Tutte le spese di gara, di delimitazione ove necessario, di contratto\concessione, di registro, di bollo, per diritti di segreteria ed ogni altra nessuna esclusa, sono a carico dell'affidatario.

Qualora per qualsiasi motivo, anche di carattere meteorologico, non dipendente da espressi interventi dell'Amministrazione gli animali debbano essere demonticati anticipatamente, il concessionario sarà tenuto a versare l'intero canone pattuito.

Art.18 - Metodo di pascolo bovino

Al fine di mantenerne nel tempo la "qualità" del pascolo per le singole aree assegnate lo stesso dovrà avvenire rispettando le seguenti modalità:

- a) utilizzo possibile di recinzioni mobili temporanee (filo elettrico), garantendo comunque la fruibilità della rete sentieristica esistente con utilizzo di appositi cancelletti all'uopo predisposti;
- b) preventiva programmazione di pascolo "turnato" attraverso la suddivisione dell'area assegnata in sottozone di pascolamento e loro utilizzo (una alla volta) attraverso recinzioni temporanee mobili elettrificate;
- c) sosta dell'intera mandria nella singola sottoarea sino ad ottimale sfruttamento di tutte le specie erbacee (anche quelle qualitativamente minori);
- d) inizio del pascolo programmato partendo dalle sottoaree a quota più bassa per poter sfruttare successivamente i ricacci;
- e) rispetto del carico pascolativo assegnato al fine di evitare sottopascolo o sovrapascolo;
- f) è vietato lasciare il bestiame privo di sorveglianza al di fuori di recinzioni temporanee elettrificate;
- g) è fatto divieto assoluto di pascolare nel raggio di mt. 200 da captazioni di acquedotti che dovranno essere debitamente delimitati anche secondo quanto espresso dalla competente A.S.L.;
- h) è fatto divieto assoluto di pascolare nel raggio di mt. 20 da abitazioni e costruzioni;
- i) E' fatto obbligo di rimuovere i recinti ed i paletti di delimitazione dei pascoli entro 15 giorni dalla data di demonticazione;
- j) E' vietata la transumanza (monticazione e demonticazione) dalle ore 06:00 di ogni sabato sino alle ore 24:00 di ogni domenica, idem est per i giorni festivi, per l'intera durata della stagione pascoliva. Eventuale deroga può essere concessa dall'Amministrazione comunale previa motivata richiesta da parte del conduttore al pascolo.
- k) lo spostamento o il trasferimento delle mandrie intra comunale che dovesse interessare e/o attraversare strade comunali (anche agro-silvo-pastorali) e provinciali dovrà essere preventivamente autorizzato dall'Amministrazione comunale;
- l) I cani al seguito devono essere in numero proporzionale alla conduzione della mandria e in regola con le normative sanitarie. L'utilizzo degli stessi deve essere limitato al raduno del bestiame, fatto salvo il rispetto della normativa venatoria. Essi devono essere sempre custoditi. I proprietari o detentori dei suddetti cani devono impedire che gli stessi vaghino liberi ed incustoditi e costituiscano pericolo per le persone e gli animali. I cani utilizzati per le attività di pastorizia, devono essere custoditi con le modalità di cui alla vigente normativa della Regione Piemonte, relativa agli animali di affezione.
- m) Devono essere allontanati dal pascoli tutti gli animali non in regola con la documentazione

sanitaria, compresi i cani.

A fronte di situazioni particolarmente favorevoli della cotica erbosa e su specifica domanda dell'assegnatario, la Giunta Comunale potrà autorizzare carichi pascolativi superiori a quello assegnato purché venga rispettato il rapporto U.B.A. / giorni di pascolamento previsto dalla Regione Piemonte.

Annualmente al termine della stagione pascoliva l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di procedere a sopralluoghi per la verifica dell'osservanza della disposizione del presente articolo e, contestualmente, alle verifiche di cui all'art. 13.

Per l'accertata inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo è prevista una sanzione pecuniaria il cui importo sarà definito dalla Giunta Comunale con successivo e separato atto.

Art. 19 - Controlli

L'eventuale presenza di un numero superiore o inferiore (in questo secondo caso nella misura del 15%) di capi animali rispetto a quanto assegnato (o eccezionalmente autorizzato) come pure il mancato rispetto dei tempi di monticazione e/o demonticazione, oltre alle sanzioni previste dalle Leggi vigenti, per ogni infrazione commessa è prevista una ulteriore sanzione pecuniaria il cui importo sarà definito dalla Giunta Comunale con successivo e separato atto.

Sarà cura delle forze dell'ordine e/o da incaricati dall'Amministrazione comunale accertare con apposito sopralluogo che vengano rispettate le normative inserite nel presente regolamento.

Art. 20 - Sanzioni

L'inosservanza accertata della disposizione di cui al presente regolamento è sanzionata con pene pecuniarie il cui importo sarà definito da apposito provvedimento, assunto con separato atto, fatto salva diversa disposizione di Legge.

Comune in ogni caso alla terza violazione, accertata e sanzionata, del presente regolamento, durante il periodo della concessione, è comminata la pena ulteriore di sospensione del "diritto di uso civico" sui pascoli comunali per la stagione successiva.

Art. 21 - Entrata in vigore

Sono abrogate le norme dei regolamenti comunali e degli aventi natura regolamentare che comunque risultino in contrasto con quanto disposto dal presente regolamento.

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rimanda alla normativa vigente.

Nel caso in cui si manifestino situazioni non previste nel presente Regolamento, il Comune si riserva la facoltà di disporre provvedimenti differenti a quanto qui disposto purché non in contrasto con il presente.

Per quanto non previsto si fa riferimento alle norme nazionali e regionali in materia di usi civici.